

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale ;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTO il decreto N° 55/04/2004 del 21.04.2004 con cui la Piemonte Energia S.r.l. - con sede in Milano, Via Correggio, 9, cod. fisc. 12835310157 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, alla costruzione ed esercizio di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale, della potenza elettrica di circa 380 MW e termica immessa con il combustibile di circa 700 MW, da ubicare nel Comune di Leini (TO);

VISTO il decreto N° 55/15/2005 VL del 15.12.2005 con cui la titolarità dell'autorizzazione di



cui al decreto del 21.04.2004, N° 55/04/2004 è stata volturata da Piemonte Energia S.r.l. ad Aceaelectrabel Produzione S.p.A, con sede in Roma, Piazzale Ostiense, 2, cod. fisc. 02019870696;

VISTO il decreto N° 55/03/2011 VL del 25.07.2011 con cui la titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto del 21.04.2004, N° 55/04/2004, così come volturato con decreto N° 55/15/2005 VL del 15.12.2005, è stata volturata da Aceaelectrabel Produzione S.p.A. a GDF SUEZ Produzione S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Aeronautica, 7, cod. fisc. 02019870696;

VISTA la nota prot. n. UGEGSPR041372016 del 5.09.2016 con cui la Engie Produzione S.p.A. ha comunicato il cambio della denominazione sociale da GDF SUEZ Produzione S.p.A. a ENGIE Produzione S.p.A. (di seguito ENGIE), con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12, cod. fisc. 02019870696, allo scopo di aggiornare i dati sulla titolarità dei provvedimenti autorizzativi della centrale termoelettrica di Leinì;

PREMESSO che con nota prot. UGEGSPR005182019 del 25.02.2019 (prot. MiSE n. 5307 del 7.03.2019) la ENGIE ha presentato al MiSE istanza con relativi allegati, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii, di autorizzazione alla modifica dell'attuale configurazione dell'esistente centrale termoelettrica di Leinì (TO) mediante l'installazione di un sistema di accumulo a batteria da circa 6 MW per la regolazione primaria di frequenza (UPI – Unità di Produzione Integrate);

CONSIDERATO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla installazione di un sistema di accumulo di batterie di frequenza pari a circa 6 MW per la regolazione primaria di frequenza (UPI – Unità di Produzione Integrate) e dei componenti necessari al funzionamento dello stesso, con l'obiettivo di incrementare le prestazioni dinamiche del CCGT nel servizio di regolazione di frequenza primaria, in particolare in corrispondenza della fascia di massima potenza (identificata da una banda di regolazione obbligatoria pari alla $P_{max}-1,5\%$) che corrisponde, dal punto di vista dell'impianto termoelettrico, alla condizione denominata *base-load*.

CONSIDERATO che con la menzionata nota. UGEGSPR005182019 del 25.02.2019 la ENGIE ha trasmesso, oltre all'istanza:

- il progetto preliminare;
- la relazione tecnica di asseverazione attestante l'esclusione dell'opera dall'iter valutativo per il rilascio da parte di Enac/Enav del parere di cui all'art. 709 del Codice di Navigazione;
- il parere con cui il MATTM comunica che il progetto in questione non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA) (nota MATTM prot. n. 28603 del 18.12.2018);

CONSIDERATO che a seguito della presentazione dell'istanza il MiSE, con nota n. 5692 del 12.03.2019, ha avviato il procedimento e indetto la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge e fissando cautelativamente la data di una prima eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona per il 13 giugno 2019;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 5692 del 12.03.2019 il MiSE ha invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 5692 del 12.03.2019 il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica,

siglato MB



mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che in data 15.03.2019 l'ENGIE ha provveduto ad integrare la trasmissione documentale ai soggetti non destinatari dell'istanza originaria;

VISTA la nota prot. n. 12675 del 20.05.2019 con cui la Div. III – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Dicastero dell'Ambiente ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla procedimento di riesame del decreto di AIA;

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine massimo di 90 giorni fissato per l'espressione dei pareri di competenza, tenuto conto della tipologia dei pareri acquisiti, con nota n. 12525 del 7.06.2019 il MiSE ha comunicato l'annullamento della riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per il 13 giugno 2019, riunione fissata solo cautelativamente nella nota di avvio del procedimento in relazione al sorgere di eventuali complessità e dissensi tali da rendere necessario l'intervento del Rappresentante unico delle Amministrazioni dello Stato);

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 28603 del 18.12.2018 con cui il MATTM ha comunicato che il progetto non necessita di procedure di valutazione di impatto ambientale;
- nota prot. UGEGSPR005182019 del 25.02.2019 con cui la ENGIE ha trasmesso l'asseverazione, redatta da tecnico abilitato, attestante l'esclusione dall'iter valutativo per il rilascio del parere di cui all'art. 709 del Codice della Navigazione;
- nota prot. n. 28820/TA2/AB del 29.03.2019 (prot. MiSE n. 7208 del 1.04.2019) con la quale la Città metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- nota prot. n. 8465 del 1.04.2019 (prot. MiSE n. 7248 del 1.04.2019) con cui la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio- Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte ha comunicato che per l'intervento in questione non è dovuta l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del DLgs 42/2004 e s.m.i.;
- nota prot. n. 9950/RU del 3.04.2019 con cui la Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Ufficio delle Dogane di Torino – Area Verifiche e Controlli dell'Agenzia Dogane Monopoli, ha espresso parere favorevole precisando di avere competenza unicamente per gli aspetti fiscali relativi alla produzione di energia elettrica;
- nota prot. n. 39135 del 19.06.2019 con cui la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico – Div. II del MiSE ha comunicato il nulla osta di competenza, nel rispetto di alcune indicazioni;

CONSIDERATO che il MiSE, con nota n. 13784 del 21.06.2019, ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Piemonte l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 17-161 del 2.08.2019 (trasmessa con e-mail pec prot. n. 77937/2019 del 12.08.2019) con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

siglato MB



PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla ENGIE è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la nota prot. UGEGSPR021232019 del 5.09.2019 con cui la ENGIE Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 22 ottobre 2019, il MiSE ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89;

CONSIDERATO che la predetta autocertificazione è stata trasmessa dalla Engie già in sede degli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 17.12.2019, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Piemonte;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società ENGIE Produzione S.p.A., con sede in Giorgio Ribotta n. 31 – 00144 Roma, codice fiscale 02019870696 - è autorizzata, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii alla modifica della centrale termoelettrica di ENGIE Produzione S.p.A. sita nel Comune di Leinì (TO) mediante l'installazione di un sistema di accumulo a batteria da circa 6 MW per la regolazione primaria di frequenza (UPI), in conformità al progetto presentato (istanza prot. UGEGSPR005182019 del 25.02.2019) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

siglato MB



2. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà essere inviata, a cura della società ENGIE Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Art. 2

Programma dei lavori

1. ENGIE Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 13 mesi dalla data del presente provvedimento; i lavori di realizzazione dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di comunicazione di apertura del cantiere;
2. ENGIE Produzione S.p.A. invierà preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Torino, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino nonché alla Regione Piemonte, alla città metropolitana di Torino e al Comune di Leini, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.
4. La realizzazione degli interventi avverrà in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, o variazioni delle tempistiche di cui al comma 1, ENGIE Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda al Ministero dello sviluppo economico e/o al Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

Prescrizioni

1. ENGIE Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.
2. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, ENGIE Produzione S.p.A. trasmetterà al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Torino, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Torino nonché alla Regione Piemonte, alla città metropolitana di Torino e al Comune di Leini, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. ENGIE Produzione S.p.A. provvederà a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte

siglato MB



le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li **30 DIC. 2019**

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. **Gilberto Dialuce**)

ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/05/2019)



- Prescrizioni formulate dalla Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Ufficio delle Dogane di Torino – Area Verifiche e Controlli dell'Agenzia Dogane Monopoli e contenute nella nota n. 9950/RU del 3.04.2019 citata nelle premesse:

[...] pur esprimendo parere favorevole alla modifica della centrale termoelettrica a ciclo combinato, precisa di avere competenza unicamente per gli aspetti fiscali relativi alla produzione di energia elettrica.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico e contenute nella nota n. 39135 del 19.06.2019 citata nelle premesse:

[...] si rilascia il parere favorevole all'avvio della costruzione e all'esercizio delle opere elettriche in oggetto.

La scrivente rimane in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle interferenze elettriche sia statiche che sotterranee nonché la relazione di calcolo sulla compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive con impianti TLC della Rete Pubblica di Comunicazioni e, ad inizio e fine lavori, le relative comunicazioni per poter permettere ai funzionari preposti dell'Ispettorato Piemonte e Valle d'Aosta, di effettuare le previste verifiche tecniche.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte ENGIE Produzione S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e chiedere a codesta Direzione Generale la richiesta dell'attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza della lettera d'impegno e dell'atto di sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:

1. La società ENGIE Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società ENGIE Produzione Spa è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.

siglato MB